






PEGASO

Università Telematica

**“I PRINCIPI COSTITUZIONALI
DELL’ISTRUZIONE”**

PROF. PAOLO MACI



Indice

1	L'ART. 9 DELLA COSTITUZIONE-----	3
2	L'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE -----	8
3	SCUOLA PUBBLICA E SCUOLA PRIVATA -----	11



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 L'art. 9 della Costituzione

a) La promozione della cultura. La tutela del patrimonio culturale italiano

Con l'approvazione della **Costituzione** Repubblicana del 1948 vengono introdotte nel nostro ordinamento alcune disposizioni di rango costituzionale che non erano contemplate nello Statuto Albertino e che rappresentano una autentica novità per il nostro Paese.

Le prime di queste, contenute nell'art. 9 della Costituzione, stabiliscono che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Tali disposizioni individuano i principi della cosiddetta «**Costituzione culturale**» che si fonda su due principi fondamentali:

la promozione e lo sviluppo di cultura e ricerca: la Repubblica in tutte le sue articolazioni si impegna a preservare, valorizzare e incentivare attraverso la promozione della cultura e della ricerca il progresso culturale, scientifico e tecnico del Paese, evitando di imporre modelli, modalità e obiettivi che limitino la libertà dell'arte e della scienza;

la tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali: a tal fine i compiti di tutela da parte dello Stato e delle sue articolazioni, di cui si compone la Repubblica, hanno una portata più ampia rispetto a una concezione essenzialmente difensiva dei beni paesaggistici, culturali e ambientali, in considerazione del fatto che il patrimonio culturale di un Paese rappresenta la testimonianza visibile e tangibile della storia di quella Nazione, nella sua evoluzione e nei cambiamenti che in essa si sono susseguiti e che lo stesso deve essere valorizzato e promosso al fine di renderlo fruibile e vitale.

Le norme previste dall'art. 9 sono state inserite tra i principi fondamentali, quelli cioè che caratterizzano l'essenza stessa della nostra nazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

In virtù di questa collocazione e quindi in ragione della importanza che la promozione della cultura e la tutela e la promozione del patrimonio culturale italiano rivestono all'interno della norma fondamentale, la Repubblica Italiana può essere definita come "Stato di cultura".

Da una prima interpretazione letterale sembra ravvisabile una differente prescrittività tra il primo comma ed il secondo comma [dell'art. 9](#).

Il primo, lascia al legislatore un'ampissima discrezionalità nella scelta degli strumenti opportuni a «promuovere lo sviluppo della cultura» e non è diretta ad un bene già sorto, ma ad un bene immateriale ed in continuo divenire (lo «sviluppo della cultura»); essa per divenire efficace ed effettiva ha bisogno di una legge di attuazione, a cui spetta il compito di determinare le tipologie degli interventi tesi allo «sviluppo della cultura» e le «forme» culturali che si intendono favorire. Nel secondo comma, invece, oggetto dell'intervento costituzionale sono beni materiali individuati o individuabili e l'interesse alla tutela scaturisce direttamente dalla norma costituzionale, che è una norma immediatamente precettiva.

b) Promozione della cultura e libertà dell'individuo

Un'ulteriore differenza tra i due commi [dell'articolo 9 Cost.](#) può cogliersi sotto il profilo del rapporto delle singole disposizioni costituzionali rispetto al diritto di libertà artistica e scientifica sancito [dall'art. 33 della Costituzione](#), secondo cui «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». Tale precetto considera l'arte e la scienza come valore assoluto, che come tale non è passibile di essere condizionato dall'esterno, ma deve essere lasciato alle libere scelte dell'individuo, in quanto espressione della genialità umana e della personalità del singolo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dalla lettura sistematica delle norme contenute [nell'art. 9](#) e [nell'art. 33](#) della **Costituzione** sembrano emergere chiaramente una serie di aspetti ulteriori, che aiutano a connotare in maniera più precisa la portata dei principi appena enunciati e la caratterizzazione dell'Italia come "Stato di Cultura".

Da una parte, sembra evidente che la tutela dei beni culturali e dell'ambiente sia finalizzata all'arricchimento della personalità dell'individuo.

Tale tutela, cioè, non ha significato in sé, ma in quanto i beni culturali e le bellezze naturali sono un indispensabile strumento dell'arricchimento della persona e risultano finalizzati allo scopo di elevare il livello di civiltà dei componenti della società.

Dall'altra, l'attribuzione alla "Repubblica" dei compiti di promozione culturale ed il collegamento tra il primo comma [dell'art. 9](#) e [l'art. 33 Cost.](#) rendono incompatibile una ingerenza del potere politico sulla spontanea evoluzione della vita culturale.

[L'art. 33](#) infatti tende proprio ad impedire la formazione di un'arte o di una scienza "di Stato"; anzi, assicura una tutela privilegiata alla libertà di manifestazione del pensiero in materia artistica e scientifica. Il dovere di promozione culturale non può, pertanto, tradursi in una pianificazione della cultura da parte dell'apparato pubblico, ma impone un'azione statale finalizzata alla realizzazione del valore della libertà dell'uomo in campo artistico.

Il Costituente ha, dunque, avvertito la necessità dell'intervento pubblico, inteso non come intervento di parte o politico, finalizzato alla promozione di una cultura di Stato, ma come intervento imparziale, finalizzato a prevedere nell'ordinamento gli strumenti idonei a fare in modo che ciascuno possa crescere culturalmente in base alle proprie attitudini in uno spirito di piena libertà, nell'ambito delle opportunità che la Repubblica gli può e gli deve offrire, tenendo conto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

delle sensibilità e della formazione di ciascuno, in un quadro di valorizzazione e di tutela del patrimonio culturale, storico e artistico e paesaggistico della nazione, in una parola, della sua identità culturale.

Da questo punto di vista, viene perseguito, nel contempo, anche il fine del pluralismo culturale, in quanto strumento di sviluppo della personalità dei singoli e, quindi, della collettività.

Nella **Costituzione**, dunque, la nozione di “cultura” appare comprensiva non soltanto dei beni materiali, ma altresì dei valori incorporali che vanno tutti preservati e salvaguardati in quanto concorrono a mantenere l'identità delle diverse culture, regionali e locali, in cui si riassume l'identità culturale della Nazione.

c) Il ruolo dei genitori e della famiglia

Se [all'art. 9](#) la **Costituzione** dispone che la Repubblica si occupi della promozione della cultura e della ricerca scientifica, all'art. 30 la **Costituzione** individua nei Genitori coloro che hanno l'obbligo e il diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Questo articolo va letto assieme all'[art.147 del codice civile](#), nel quale si aggiunge e si specifica che i genitori devono tener conto nel processo educativo “delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

Il primo educatore, quindi, è la famiglia: la **Costituzione**, in questo senso, pone la scuola come un aiuto alla famiglia, come un'agenzia specializzata in educazione e formazione che ne integra i compiti, li configura in un sistema, li riordina e completa, con il suo corpo di professionisti dell'educazione, i docenti e con le sue strutture, nelle quali i ragazzi possono esprimere e coltivare le proprie potenzialità e dare spazio alle proprie inclinazioni.

Ma la **Costituzione** ricorda anche che educare e istruire i figli è un dovere prioritario.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per questo ne fa un obbligo, dell'assolvimento del quale si deve rispondere davanti alla legge, che via via, nel corso dei decenni, ha incrementato e ampliato l'obbligo scolastico.

Inoltre la **Costituzione** ha previsto l'esistenza di provvidenze a favore delle famiglie per aiutarle a compiere questo loro dovere.

Ancora, mentre si propone di favorire la libera scelta di istruzione, assicura in tutto il territorio della Repubblica scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dove le circostanze ne impongano le condizioni, cioè dove vi siano numero di allievi e richiesta di istruzione corrispondenti.



2 L'art. 33 della Costituzione

a) La libertà di insegnamento

L'art. 33 della Costituzione, che abbiamo esaminato in una lettura sistematica con l'art. 9 della Costituzione, recita: «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

Premesso che la scienza deve intendersi come comprensiva di tutte le attività di indagine e di ricerca, non soltanto di quelle relative alle scienze cosiddette esatte e sperimentali, la disposizione costituzionale ribadisce con questa espressione che non esiste un'arte né una scienza di Stato e che libertà di insegnamento rappresenta «quasi una prosecuzione ed espansione» della libertà della scienza e dell'arte (in questi termini si è pronunciata la **Corte Costituzionale** nella sentenza n. 240 del 1972) e vale per tutti i docenti, di qualunque ordine e grado.

La libertà di insegnamento, cioè, è una libertà individuale che non può essere delegata dall'insegnante ad altri soggetti neppure collettivi né può essere limitata da organi rappresentativi degli insegnanti nella scuola e questo garantisce, di conseguenza, la neutralità e l'imparzialità del servizio pubblico dell'istruzione, in quanto ciascun insegnante può insegnare ciò che ritiene corretto e dalla pluralità di voci emerge la neutralità dell'insegnamento pubblico.

b) i limiti del diritto di libertà dell'insegnamento

La libertà di insegnamento sancita dall'art. 9, letto alla luce dell'art. 33 Cost., incontra tuttavia dei limiti.

Il primo è quello insito nella natura stessa della materia in cui il diritto di libertà viene esercitato.

La libertà di insegnamento nella scuola merita infatti una considerazione particolare rispetto alle altre libertà costituzionali, perché il rapporto di insegnamento/apprendimento presuppone una differenza di cognizioni e di preparazione tra chi insegna e chi impara che rende necessarie la tutela

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

morale nei confronti di questa seconda categoria di soggetti e la garanzia dell'esigenza di protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31 cost.).

Altro limite, di carattere generale, è quello del buon costume e dell'ordine pubblico costituzionale, e cioè le regole di carattere fondamentale che disciplinano la nostra convivenza nonché il patrimonio spirituale della nazione che non può essere svalutato o denigrato.

L'altro limite è quello relativo al contenuto proprio della materia e delle capacità di apprendimento degli studenti; in questo senso, non è possibile che l'insegnamento sia utilizzato a fini di propaganda politica o di proselitismo. Conseguenza alla necessaria neutralità dell'insegnamento, che non significa assenza di una posizione personale dell'insegnante, che questi ha comunque l'obbligo di informare gli studenti sulle tesi diverse da quelle che egli sostiene per garantire l'obiettività dell'apprendimento.

Anche la legislazione ordinaria, in ossequio al dettato costituzionale, ha indicato i principi a cui l'insegnante, pur nell'esercizio della libertà di insegnamento, deve attenersi.

Così, il [d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#), che costituisce il T.U. delle leggi sull'istruzione, all'art. 1 stabilisce che «ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente»; l'esercizio di questa libertà è diretta a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali; è garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

All'art. 2 lo stesso Testo Unico stabilisce che l'azione di formazione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

La libertà di insegnamento del docente e la possibilità per lo stesso di orientare il contenuto delle sue lezioni a ciò che ritiene importante, deve essere compatibile con la necessità di garantire

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

agli studenti di acquisire una preparazione adeguata e corrispondente al livello ritenuto valido in un determinato momento storico, anche alla luce del fatto che i titoli di studio hanno valore legale.

Questo rende necessario un coordinamento didattico, anche per ciò che concerne l'adeguamento dei programmi e l'adozione dei libri di testo.

La contrapposizione tra diritto alla libertà di insegnamento dell'insegnante e dovere di prestare un'attività educativa adeguata dev'essere risolta alla luce del rapporto tra la libertà di manifestazione del pensiero del docente e le esigenze del servizio pubblico dell'istruzione che è erogato nella comunità scolastica.

La soluzione al possibile conflitto sta nella individuazione di una regola interpretativa che preveda la ragionevolezza della utilizzazione dei due istituti e l'adeguatezza del servizio.

[L'art. 3 della Costituzione](#), che disciplina entrambi i profili, garantisce a questo punto che non sia discriminato né il docente né il discente, nella prospettiva della crescita della persona e della comunità

Quest'orientamento dev'essere utilizzato anche per affrontare i temi che, da ultimo, risultano più rilevanti e cioè, per esempio, la valutazione delle indicazioni ministeriali in ordine a determinati oggetti sensibili dell'insegnamento.

Se il Ministero individua degli argomenti di insegnamento che ritiene debbano essere impartiti, l'indicazione non può essere ignorata dagli insegnanti perché il Ministero, che fa parte del Governo, rappresenta quelle che sono le esigenze della comunità nazionale.

All'insegnante, però, spetta di impartire le doverose informazioni sugli argomenti che sono stati indicati in modo autonomo e responsabile, e cioè sulla base delle proprie opinioni, fornendo comunque agli studenti un quadro completo ed obiettivo delle opinioni espresse eventualmente anche da altri.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Scuola pubblica e scuola privata

Il sistema scolastico si fonda su principi di rango costituzionale dalle caratteristiche analoghe a quelle di altri importanti settori di interesse per la collettività quali sanità, assistenza e previdenza ecc., che vengono, così, a creare una sorta di statuto organizzativo comune alle aree oggetto delle politiche del welfare state. Un primo carattere comune agli indicati settori è la possibilità di essere gestiti anche dai privati, oltre che dallo Stato.

La compresenza tra pubblico e privato è, anzi, esplicitamente affermata sia per l'istruzione ([art. 33, comma 3 Cost.](#)) che per il settore assistenziale ([art 38 Cost.](#)) e costituisce l'applicazione di altri principi costituzionali riferiti alla libera iniziativa economica privata (impresa), la quale non può dirsi esclusa per il fatto che il campo su cui essa debba svolgersi possa essere di interesse statale perché inerente un interesse dalla connotazione pubblicistica.

A ciò si aggiunga la garanzia costituzionale dei bambini e dei ragazzi di iscriversi alle scuole e alle università ispirate liberamente ai vari orientamenti di pensiero politico-sociali diffusi nel paese, in conformità all'orientamento pluralistico della nostra società e del nostro ordinamento.

Per ciò che attiene, in particolare all'istruzione, la coesistenza tra pubblico e privato ha preso forma in modo asimmetrico, creando in capo ai privati solo una libera facoltà di impartire l'istruzione, mentre risulta caratteristica precipua del regime pubblico quella di far gravare sullo Stato un preciso dovere di istituire scuole di ogni ordine e grado.

Ovviamente, tale differenziazione non ha (e non può avere) riflessi sulla struttura dell'iter formativo né sulla possibilità di accedere all'istruzione, sia essa pubblica che privata.

A sancire tale principio è posto [l'art. 34, comma 4 Cost.](#), ai sensi del quale "La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per raggiungere tale risultato è, tuttavia, necessaria la predisposizione di programmi comuni, così che i contenuti essenziali dell'istruzione rimangano immutabili di fronte alla binomia pubblico-privato e ciò è possibile solo attraverso la predisposizione di tali contenuti a livello statale.

Clausola di salvaguardia di tale assunto è la cd. equipollenza del titolo ai fini dell'accesso all'esame di Stato, nel senso che il rispetto dei contenuti essenziali da parte degli istituti privati è il presupposto della possibilità per gli studenti di quegli istituti di accedere alle procedure statali di abilitazione (esame di stato). In pratica, l'iniziativa privata dell'insegnamento incontra come limite il rispetto di tali contenuti. Limite che, ove non osservato a favore di una incondizionata libertà di insegnamento privato, preclude l'accesso all'esame di stato, evidenziando come il valore legale del titolo sia, in realtà, finalizzato all'equiparazione delle scuole nell'ambito del tipo di studi attraverso l'eliminazione giuridica delle differenze qualitative.

Un altro aspetto che evidenzia il binomio pubblico-privato dell'istruzione è la condizione cui è subordinato il diritto dei privati all'istituzione di scuole, imprescindibilmente condizionato dalla mancanza di oneri per lo Stato conseguenti all'iniziativa privata nel settore che deve potersi sostenere con i compensi che a suo favore eroga direttamente l'utente.

PEGASO
Università Telematica